

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 21 marzo 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 6 settembre 2013¹;

visto il parere del Consiglio federale del 23 ottobre 2013²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 1a: Compensazione dei rischi

Art. 16 Principio

¹ Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori versano tasse di rischio all'istituzione comune (art. 18).

² Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati con un rischio di malattia elevato è superiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori ricevono contributi compensativi dall'istituzione comune.

³ Le tasse di rischio e i contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

⁴ Il rischio di malattia elevato è definito dall'età, dal sesso e da altri indicatori di morbidità appropriati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori.

¹ FF **2013** 6733

² FF **2013** 7221

³ RS **832.10**

Art. 17 Elementi determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi

¹ Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).

² Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbidità stabiliti dal Consiglio federale sono calcolate sulla base della situazione esistente nell'anno civile precedente l'anno della compensazione.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbidità per il calcolo della compensazione dei rischi.

Art. 17a Esecuzione

¹ L'istituzione comune (art. 18) esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi. Tiene conto degli sforzi tesi a economizzare i costi e impedisce l'aumento della compensazione dei costi. Dopo aver sentito gli assicuratori, stabilisce gli indicatori di morbidità. Ogni indicatore supplementare va sottoposto a un'analisi dell'efficacia.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la riscossione degli interessi di mora e il versamento di interessi remunerativi;
- b. il risarcimento del danno;
- c. il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 62 cpv. 3, terzo periodo

³ ... È in ogni caso fatta salva la compensazione dei rischi secondo gli articoli 16–17a.

*Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007
(compensazione dei rischi)*

Abrogate

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° aprile 2014⁴

Termine di referendum: 10 luglio 2014

